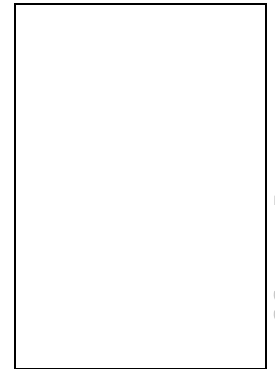


Civile Ord. Sez. 5 Num. 26774 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GRASSO GIANLUCA
Data pubblicazione: 13/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1977/2021 R.G. proposto da:

CORTESI Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto
Giovanni Oreste Modena;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado
di Trento n. 46/2020, depositata il 30 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione
Tributaria del 22 settembre 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n.
546 del 1992, Franco Cortesi chiedeva alla Commissione tributaria
di secondo grado di Trento l'ottemperanza alla sentenza della Corte

di cassazione n. 24449 del 30 ottobre 2013, passata in giudicato, deducendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonostante l'annullamento parziale della pretesa tributaria concernente le importazioni effettuate nel 1998, aveva nuovamente iscritto a ruolo nei suoi confronti le somme relative ai dazi, all'IVA e agli interessi derivanti dall'avviso di rettifica n. 14320/2004, mediante il ruolo n. 2017/003886 e la cartella di pagamento n. 09720170190873547000 notificata il 5 giugno 2018.

A sostegno della domanda rappresentava che l'avviso di rettifica n. 14320/2004, avente ad oggetto maggiori dazi relativi all'anno 1998, era stato notificato sia a lui, nella qualità di amministratore di Chiquita Italia s.p.a., sia alla medesima società; che entrambi avevano impugnato l'atto impositivo e che egli aveva altresì impugnato la cartella esattoriale conseguente all'iscrizione a ruolo. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria di primo grado di Trento, con sentenza n. 40/1/2006, depositata il 25 settembre 2006, li rigettava. Avverso tale decisione proponevano appello sia il contribuente sia la società contribuente. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 8/01/2012, depositata il 20 febbraio 2012, respingeva gli appelli e confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la sola società contribuente. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva nel relativo giudizio, mentre egli rimaneva intimato e non si costituiva. La Corte di cassazione, con sentenza n. 24449 del 30 ottobre 2013, accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieva il ricorso introduttivo della società limitatamente alla pretesa relativa alle importazioni compiute prima del 23 novembre 1998, ritenendo prescritta l'azione accertativa dell'amministrazione.

Secondo la prospettazione del contribuente, le medesime somme venivano nuovamente iscritte a ruolo soltanto a suo carico, in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di legittimità, sicché egli proponeva il predetto giudizio di ottemperanza.

Nel giudizio di ottemperanza si costituiva l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, eccependo l'inammissibilità della domanda e sostenendo che la sentenza n. 24449 del 2013 era stata resa sul ricorso proposto esclusivamente dalla società contribuente, mentre nei confronti del contribuente, che non aveva impugnato la sentenza d'appello, si era formato il giudicato.

La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 46/01/2020, depositata il 30 giugno 2020, dichiarava inammissibile il ricorso per ottemperanza, ritenendo che la sentenza della Corte di cassazione non avesse attribuito al ricorrente alcun diritto azionabile in sede di ottemperanza e che l'omessa impugnazione della sentenza di appello avesse determinato il consolidarsi nei suoi confronti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8/01/2012.

2. – Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. Deduce di essere legittimato a chiedere l'ottemperanza alla sentenza n.

24449 del 2013, benché non avesse proposto il ricorso per cassazione definito da tale pronuncia, in quanto parte intimata nel relativo giudizio e soggetto interessato dagli effetti dell'annullamento parziale dell'avviso di rettifica. Sostiene che non si sarebbe formato nei suoi confronti un giudicato contrario sulla prescrizione, poiché tale questione era stata dedotta esclusivamente dalla società contribuente, e che l'annullamento dell'atto impositivo avrebbe dovuto estendersi anche alla sua posizione, riferita al medesimo rapporto sostanziale. Assume inoltre che la reiscrizione a ruolo delle somme precedentemente sgravate costituisca un comportamento incompatibile con il giudicato e che il giudizio di ottemperanza fosse esperibile anche per rimuovere atti dell'Amministrazione difforni dal contenuto della decisione da eseguire.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso volto all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa (Cass. n. 16735/2019; Cass. n. 19346/2018; Cass. n. 15827/2016).

In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, questa S.C. ha altresì affermato che la considerazione, da parte del giudice, di elementi estranei al *decisum* da attuare si traduce in una inammissibile deviazione rispetto alla funzione tipica di quel giudizio, che è inteso a rendere effettivo quanto già riconosciuto e non a riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti (Cass. n. 1871/2026).

In riferimento al rilievo secondo cui la qualità di parte intimata e l'interesse sostanziale all'annullamento attribuirebbero al ricorrente la legittimazione all'ottemperanza, va osservato che l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, ma non permette di riconoscere al richiedente effetti favorevoli non compresi nel relativo *decisum*. Nella specie, la sentenza della quale si chiede l'esecuzione non contiene statuizioni direttamente rese in favore del contribuente, che non aveva proposto il ricorso per cassazione definito da quella pronuncia. La domanda non era pertanto diretta all'attuazione di un obbligo già riconosciuto, ma all'estensione al ricorrente dell'annullamento ottenuto dalla società coobbligata, estensione preclusa dal giudicato formatosi nei suoi confronti sulla sentenza n. 8/01/2012.

Quanto alla deduzione secondo cui nei confronti del contribuente non sarebbe stata pronunciata alcuna statuizione contraria sulla prescrizione dell'azione accertativa, va rilevato che i ricorsi proposti dal contribuente e dalla società contribuente avverso il medesimo avviso di rettifica furono riuniti e definiti con una decisione unitaria, confermata in appello. Il contribuente, soccombente anche all'esito del giudizio di secondo grado, non impugnò la sentenza n. 8/01/2012, che divenne pertanto definitiva nei suoi confronti quanto alla legittimità della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impugnato. La circostanza che la prescrizione fosse stata specificamente dedotta dalla sola società contribuente non consente di estendere al contribuente la successiva pronuncia favorevole ottenuta da quest'ultima, poiché tale estensione incontra il limite del giudicato diretto formatosi sulla posizione del coobbligato rimasto soccombente.

Al riguardo, va ricordato che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il *petitum* del primo (Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 6991/1986; Cass. n. 4774/1985).

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato

non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. n. 18154/2019).

Poiché nei confronti del contribuente si era già formato, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 8/01/2012 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, un giudicato diretto favorevole alla pretesa tributaria, non ricorrevano i presupposti per l'estensione del giudicato successivamente ottenuto dalla società contribuente. La posizione di intimato assunta dal ricorrente nel giudizio definito da Cass. n. 24449/2013 non modifica tale conclusione, giacché l'art. 1306, comma 2, c.c. consente al coobbligato solidale di avvalersi della sentenza favorevole pronunciata nei confronti di altro condebitore soltanto in assenza di un giudicato diretto di segno contrario.

Il giudicato favorevole formatosi nel giudizio definito da Cass. n. 24449/2013, relativo all'impugnazione proposta dalla sola società contribuente, non può quindi prevalere sul giudicato diretto di segno contrario già formatosi nei confronti del ricorrente. In presenza di decisioni definitive diverse relative alla medesima obbligazione solidale, ciascun coobbligato resta soggetto alla pronuncia divenuta definitiva nei propri confronti.

Il rapporto di responsabilità solidale tra il contribuente e Chiquita Italia s.p.a., ricondotto all'art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973, non comporta una diversa soluzione, poiché la solidarietà costituisce il presupposto dell'eventuale applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., ma non consente di superare il giudicato diretto già formatosi nei confronti del ricorrente (Cass. n. 31807/2019; Cass. n. 7053/1991).

Tale conclusione è conforme all'orientamento secondo cui il coobbligato che abbia autonomamente impugnato l'atto e sia rimasto soccombente con decisione passata in giudicato non può

invocare la successiva pronuncia favorevole resa nei confronti di altro debitore solidale (Cass. n. 4989/2020; Cass. n. 4765/2001; Cass. n. 1433/2000; Cass. n. 11400/1996).

La natura costitutiva della sentenza tributaria consente, in linea generale, al condebitore di avvalersi dell'annullamento dell'atto impositivo pronunciato nel giudizio promosso da altro coobbligato; tale effetto resta tuttavia subordinato all'assenza di un giudicato già formatosi nel giudizio autonomamente promosso dal condebitore che lo invoca (Cass. n. 21305/2022; Cass. n. 18154/2019; Cass. n. 33436/2018).

Né assume rilievo decisivo la circostanza che l'Amministrazione abbia inizialmente disposto lo sgravio e successivamente reiscritto a ruolo le somme nei confronti del contribuente. Lo sgravio non modifica il contenuto oggettivo e soggettivo del giudicato invocato né determina, di per sé, un obbligo suscettibile di esecuzione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché Cass. n. 24449/2013 non contiene statuizioni eseguibili in favore del ricorrente e nei suoi confronti resta fermo il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8/01/2012, la successiva reiscrizione non può essere rimossa mediante il giudizio di ottemperanza.

2. – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 14 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra lui e Chiquita Italia s.p.a. con riferimento al rapporto tributario scaturente dall'avviso di rettifica n. 14320/2004. Sostiene che l'obbligazione tributaria accertata dall'Amministrazione fosse caratterizzata da elementi comuni e inscindibili, sicché la controversia avrebbe dovuto essere valutata alla luce dei principi

elaborati dalla giurisprudenza in materia di litisconsorzio necessario tributario. Assume che l'atto impositivo fosse costruito sulla base di una ricostruzione unitaria delle operazioni di importazione e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti, richiamando il contenuto dell'avviso di rettifica, nel quale venivano descritte le condotte delle società e dei soggetti interessati come elementi di una medesima fattispecie. Sostiene che l'accertamento riguardava una posizione comune ai diversi obbligati e che l'annullamento dell'atto impositivo, derivante dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24449 del 2013, non potesse che spiegare effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Espone inoltre che la stessa Amministrazione avrebbe inizialmente proceduto allo sgravio delle somme nei confronti di tutti i soggetti interessati dall'originario accertamento, compreso il ricorrente, per poi procedere successivamente alla reiscrizione a ruolo soltanto nei suoi confronti.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso, così che la citata fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione

dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. La *ratio* della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva (Cass. n. 10270/2024; Cass. n. 15189/2013; Cass., Sez. Un. n. 1052/2007).

La solidarietà tributaria, quindi, non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, di per sé, un litisconsorzio necessario tra i condebitori, poiché ciascuno di essi è autonomamente soggetto all'accertamento e alla riscossione. Né la comunanza degli elementi posti a fondamento dell'avviso di rettifica o la ricostruzione unitaria delle operazioni di importazione rende inscindibili le rispettive posizioni processuali, trattandosi di circostanze compatibili con la distinta impugnazione dell'atto da parte di ciascun coobbligato. Resta salva la possibilità di riunione dei procedimenti e, ricorrendone i presupposti, di estensione del giudicato favorevole ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. (Cass. n. 7020/2001; Cass. n. 10613/2000; Cass. n. 768/1975). Tale estensione è tuttavia esclusa quando nei confronti del coobbligato si sia già formato un giudicato diretto di segno contrario (Cass. n. 14814/2011; Cass. n. 18025/2004; Cass. n. 13997/2002; Cass. n. 3306/2003).

Nella specie, posto il rapporto di responsabilità solidale intercorrente tra il contribuente e Chiquita Italia s.p.a. ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973, la controversia non richiedeva la partecipazione necessaria di entrambi i coobbligati. La solidarietà dell'obbligazione non rende infatti inscindibili le rispettive posizioni processuali, né impedisce che ciascun debitore impugni autonomamente l'atto impositivo e resti soggetto all'esito definitivo del giudizio da lui promosso.

Va inoltre osservato che, secondo la stessa ricostruzione processuale esposta dal ricorrente, entrambi i coobbligati avevano partecipato ai giudizi di merito, definiti previa riunione delle rispettive impugnazioni, e che il contribuente era stato ritualmente intimato nel giudizio di cassazione promosso dalla società contribuente. Non viene pertanto in rilievo l'omessa partecipazione di un litisconsorte necessario, ma la diversa questione degli effetti soggettivi della pronuncia resa sul ricorso proposto dalla sola società e della loro eventuale estensione al coobbligato che non aveva impugnato la decisione a lui sfavorevole.

Né lo sgravio inizialmente disposto dall'Amministrazione e la successiva reiscrizione a ruolo nei confronti del contribuente incidono sulla configurabilità del litisconsorzio necessario. Tali circostanze attengono esclusivamente alla dedotta violazione del giudicato e all'ammissibilità dell'ottemperanza e sono già state esaminate con il primo motivo. Esse non rendono inscindibili le posizioni processuali dei coobbligati né consentono di superare il giudicato formatosi nei confronti del ricorrente.

3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026.

La Presidente

Giulia Iofrida